



CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO SOFTWARE
PER I SERVIZI DI REALIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DI RICERCA VIRTUALI
"PHYTOPLANKTON"& "BIOMASSE" SUDDIVISI IN 2 LOTTI FUNZIONALI
NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA", COMPONENTE 2 "DALLA RICERCA
ALL'IMPRESA", INVESTIMENTO 3.1 "FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
SISTEMA INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE"
PROGETTO IR0000032 - ITINERIS - CUP B53C22002150006
LOTTO 2 Ambiente Di Ricerca Virtuale "Biomasse" CIG B12B6A66A
CUI S80054330586202300069

TRA

L'Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri (IRET) del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (in seguito "Ente"), con sede
in Viale Guglielmo Marconi 1, Porano (TR), C.F. 80054330586 e
P.IVA 02118311006, rappresentato ai fini del presente atto dal
Direttore quale Dott. Carlo Calfapietra, domiciliato per la
carica presso la sede, domicilio digitale PEC:
protocollo.iret@pec.cnr.it.

E

L'operatore economico EQUIUP S.r.l (in seguito "Contraente"),
con sede legale in San Cesario di Lecce, Vittorio Emanuele III,
n. 79, Cap 73016 C.F. 05142450757 e P.IVA 05142450757,
rappresentato ai fine del presente atto dal Dott. Nicola Fiore
domiciliato per la carica presso la sede legale, nella sua
qualità di Legale Rappresentante, C.F. FRINCL74A07D862U



domicilio digitale PEC: postmaster@pec.equiup.it

PREMESSO CHE:

1) Con provvedimento di decisione di contrattare Prot. n. 0121049

del 10/04/2024 e provvedimento a integrazione 0122640 del

11/04/2024 l'Ente ha disposto di avviare una gara con procedura

aperta sopra soglia comunitaria suddivisa in più lotti (nello

specifico 2 lotti), ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 (in

seguito "Codice") per l'affidamento del servizio di cui

trattasi, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa.

2) Il Responsabile Unico del Progetto con atto istruttorio Prot.

n.291448 del 22/08/2024 ha comunicato la proposta di

aggiudicazione del lotto nr.2, CIG B12B6A66A in favore del

Contraente, per l'importo contrattuale di € 273.564,00 oltre

IVA.

3) Che il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà

effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione

dell'iniziativa Next Generation EU - Italia;

4) Con provvedimento n. 294352 del 27/08/2024 l'Ente ha disposto

l'aggiudicazione del lotto nr.2, inerente l'appalto di servizi

i cui trattasi in favore del Contraente;

5) Con provvedimento 295989 del 29/08/2024 l'Ente ha disposto

l'efficacia della predetta aggiudicazione;

6) Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai

fini della sottoscrizione del presente contratto, e a garanzia

dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto, secondo le disposizioni di cui all'Art. 117 del Codice, ha costituito la garanzia definitiva n. 000M21/114919850 del 10/09/2024 di Groupama assicurazioni di € 27.356,40 (euro ventisette milatrecentocinquantesi/40), mediante cauzione/fideiussione agli atti.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1)Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati, gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di gara fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal Contraente.

ART. 2 - OGGETTO

1)Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente delle seguenti attività:

a)Servizi LOTTO 2 Ambiente Di Ricerca Virtuale "Biomasse"



CIG B12B6A66A CUI S80054330586202300069

2) Le predette attività dovranno essere prestate con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, negli atti e documenti di gara, nonché nella Offerta del Contraente.

ART. 3 - IMPORTO

1) L'importo del contratto è di € 273.564,00 (euro duecentosettantatrecinquecentosessantaquattro/00) oltre I.V.A. ai sensi di legge.

2) L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del Contraente di cui al presente atto.

3) L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.

ART. 4 - NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

1) Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal presente contratto e, per quanto compatibili dalle norme del Codice Civile, da:

- Dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- Dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- Dalla Legge 120/2020 e s.m.i.;
- Dalla Legge 108/2021 e s.m.i.;
- Dalla legge 41/2023 e s.m.i.;
- (Eventuale) Dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. per la parte relativa



al DUVRI;

- Dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003

e s.m.i.;

- Dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del

Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sul S.O. n.

101 GURI n. 124 del 30 maggio 2005;

- Dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge

190/2012.

- Dal Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852, in

particolare l'art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali,

tra cui il principio di non arrecare un danno significativo

(DNSH "Do no significant harm") nonché dalla Comunicazione

della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti

tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del

regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

- Dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, in

relazione al principio del contributo all'obiettivo climatico

e digitale (c.d. tagging), al principio di parità di genere e

all'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE

Tutte le componenti software dovranno essere consegnate,

installate e messe in funzione su macchine virtuali individuate

dalla stazione appaltante

Il Servizio dovrà essere consegnato ed installato entro 365

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di



sottoscrizione del presente contratto ovvero dalla data di
sottoscrizione del verbale di avvio anticipato dell'esecuzione
del contratto, presso l'Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi
Terrestri, URT Lecce c/o Università del Salento -Centro
Ecotekne, Strada Provinciale Lecce - Monteroni, Lecce, Italy,
73100 Lecce (LE);

La durata dell'affidamento per l'esecuzione dei servizi potrà
essere rimodulata in base ad eventuali esigenze della stazione
appaltante in coerenza con le estensioni del Progetto ITINERIS
e comunque non oltre la fine del Progetto stesso.

ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1) Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con
l'importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle
attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale
espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e
le specifiche concordate.

2) Sono altresì a carico del Contraente tutti gli oneri, le spese,
le tasse ed i diritti di qualsiasi natura, comprese le spese del
contratto, le spese di trasporto, di viaggio e di missione per
il personale addetto all'installazione, senza diritto di
rivalsa, nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal
rispetto della normativa vigente in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, delle disposizioni del D. Lgs.
n. 81/2008 e delle altre disposizioni in vigore in materia o che
potranno intervenire nel corso del contratto. A tal fine il



Contraente si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del presente contratto personale munito di adeguata preparazione tecnico/professionale e, laddove necessario, ad impartire un'adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.

3) Il Contraente si obbliga a fornire assistenza alle procedure di verifica di conformità.

4) Il Contraente si obbliga, per tutta la durata del periodo di garanzia parte dell'appalto, a intervenire per ripristinare il corretto funzionamento tempestivamente dalla comunicazione dell'Ente con cui si notificano i malfunzionamenti riscontrati.

5) Tracciabilità dei flussi finanziari

5.1) Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

5.2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

5.3) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della



propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 7 - PENALI

1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo
nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto
si applica una penale pari all'1% (uno per mille) dell'importo
contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo
alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di
natura interferenziale.

2) L'Ente potrà applicare al Contraente penali sino a concorrenza
del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Il
Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle
penali non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il
risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

3) La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in
nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per
la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo
di applicazione delle penali.

4) Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo
all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno
contestati al Contraente per iscritto.

5) Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie
deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi
dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano
accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta



o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno

le penali sopra indicate.

6) Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi

dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In

quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere

reintegrata entro i termini fissati dall'Ente. Nel caso in cui

il Contraente abbia richiesto l'anticipazione del prezzo si

applicano le disposizioni di cui all'art. 125 del Codice;

7) Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il

limite del 20% dell'importo contrattuale, l'Ente potrà risolvere

il Contratto ai sensi dell'Art. 122, comma 4 del Codice.

8) Ai sensi dell'art.47, comma 6 del DL 77/2021, convertito in

L.108/2021, la penale di cui al precedente punto 1) sarà

applicata anche in caso di ritardo nella consegna della

certificazione e della relazione che chiarisca l'avvenuto

assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese

dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 rispetto alla scadenza dei sei

mesi dalla conclusione del Contratto (per gli operatori tenuti

a tale adempimento).

9) La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art.47 del

DL 77/2021, convertito in L.108/2021, determina, altresì,

l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in

forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un

periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento

afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in



parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

ART. 8 - SUBAPPALTO

1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, non intende affidare in subappalto nessuna delle prestazioni oggetto del presente atto.

2) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle espressamente indicate all'art. 119, comma 3, del Codice.

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1) È vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice. L'infrazione alla presente clausola comporta la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

ART. 10 - NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI

1) Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d) punto 2) del Codice in caso di novazione soggettiva, nonché in relazione a quanto indicato al comma 12 del medesimo articolo in caso di cessione dei crediti, trovano applicazione le disposizioni in essi contenute.

ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1) Il Servizio sarà soggetto a verifica di conformità, da



effettuarsi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi
dall'ultimazione della prestazione.

2) Durante le operazioni l'Ente potrà effettuare tutte gli
accertamenti che riterrà opportuni al fine di verificare la
rispondenza dei servizi oggetto di fornitura alle specifiche
tecniche indicate negli Atti e nei documenti di gara, nonché
alle eventuali migliorie offerte.

3) Le operazioni di verifica di conformità risulteranno da
apposito Verbale, sottoscritto anche dal Contraente, se presente
alle operazioni.

4) Qualora dagli accertamenti effettuati i servizi oggetto di
fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui al
precedente comma 2) il Contraente dovrà eliminare i vizi
accertati entro il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali
e consecutivi dalla data del verbale.

5) Decorso il termine di cui al precedente comma 4) l'Ente
procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui i servizi
oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche
di cui al precedente comma 2), l'Ente applicherà le penali di
cui all'Art. 7 del presente contratto, riservandosi la facoltà
di procedere alla risoluzione.

6) La verifica di conformità si intende positivamente superata,
con l'emissione del Certificato di cui all'Art. 116 del Codice,
solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state
eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale,



in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse negli atti e nei documenti di gara, nonché delle eventuali migliorie offerte.

7) L'esito positivo della verifica di conformità non esonera il Contraente dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito delle attività di verifica e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ

1) Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. In particolare, è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio personale, inclusi consulenti e collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, i) all'Ente, ii) al personale dipendente, collaboratore o consulente dell'Ente, iii) ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, dei soggetti di cui ai punti i) e ii), iv) nonché a terzi.

ART. 13 - RECESSO

1) Fermo restando quanto previsto dall'art. 123 del Codice, l'Ente potrà recedere dal presente contratto anche nelle seguenti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di pubblico interesse; ii) durante l'esecuzione del contratto in applicazione delle facoltà concesse dall'Art. 1464 c.c.



2) La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. L'Ente in caso di recesso sarà esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) Fermo quanto disposto dall'art. 122 del Codice, l'Ente ha diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R. senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- Frode nella esecuzione del contratto;
- Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;
- Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la perfetta esecuzione del contratto;
- Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;
- Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del contratto;

2) In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo completo ed accertata dall'Ente. Il Contraente dovrà in ogni caso risarcire all'Ente qualsiasi danno diretto e indiretto che



possa comunque derivare dalle inadempienze del Contraente medesimo.

3) Rimane ferma la facoltà da parte dell'Ente di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto l'entità del risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Ente e non potrà essere invocata dal Contraente medesimo per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo contrattuale. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti.

4) Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva dipendente dal rilascio da parte dell'UTG competente della documentazione antimafia liberatoria. Nel caso in cui l'UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva la risoluzione di diritto del contratto sarà comunicata al Contraente tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R.

ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1) Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in seguito "DEC") è individuato dall'Ente nella persona della Dott. Teodoro Semeraro;

2) Il Contraente ha individuato il Dott. Nicola Fiore quale



Project manager durante la fase di esecuzione del contratto.

ART. 16 - FORZA MAGGIORE

1) Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione qualunque evento che sfugga alla volontà delle Parti e che sia imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.

2) Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

3) La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'impedimento determinato dalla suddetta causa.

ART. 17 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale il Fornitore, se stabilito e/o identificato ai fini IVA in Italia, dovrà emettere fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto alla Stazione appaltante. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all'applicazione del meccanismo dello "Split



Payment". In caso di Fornitore straniero la fattura dovrà essere
in formato cartaceo.

È prevista un'anticipazione sul prezzo contrattuale pari al
venti (20%) da corrispondere all'aggiudicatario, previa
emissione di fattura, entro quindici giorni dall'effettivo
inizio della prestazione, sul conto corrente dedicato di cui
alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'erogazione
dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, rilasciata
da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che
ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere,
altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo
della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di
restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per



ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

In riferimento al Lotto 2 è previsto un pagamento intermedio,
(stato di avanzamento delle prestazioni - SAP) pari al 60 % del
prezzo contrattuale da corrispondere all'aggiudicatario, previa
emissione di fattura, al raggiungimento degli obiettivi dello
Stadio intermedio di Avanzamento lavori (par 2.11 del capitolato
tecnico di gara).

Nel caso in cui l'Aggiudicatario abbia ottenuto l'anticipazione
sul prezzo contrattuale, il [20%] dell'importo
dell'anticipazione sarà recuperato sulla fattura del SAP.

Il pagamento del saldo corrispondente al 40% dell'importo
contrattuale sarà corrisposto entro 30 giorni dalla verifica di
conformità finale e previa emissione fattura.

Secondo quanto disposto dall'art.37, c.6 dell'Allegato II.14 al
D. Lgs. 36/2023, il pagamento della rata di saldo e lo svincolo
della cauzione definitiva, di cui all'articolo 117 del codice,
saranno effettuati a seguito dell'emissione del certificato di
verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle
eventuali contestazioni sollevate dall'esecutore.

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata
contrattuale.

Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:

- Intestazione: CNR - IRET;



- Il Codice Fiscale 80054330586;

- La Partita IVA 02118311006 (solo per Aggiudicatari stranieri)

- Il riferimento al contratto (N° di protocollo e data);

- Il CIG del lotto di riferimento; B12B6A66A

- Il CUP B53C22002150006;

Il CUU (Codice Univoco Ufficio) dell'Ente: W0ORR0 (solo per i
soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);

- L'importo imponibile; (solo per i soggetti stabiliti e/o
identificati ai fini IVA in Italia)

- L'importo dell'IVA (solo per i soggetti stabiliti e/o
identificati ai fini IVA in Italia);

- Esigibilità IVA "S" scissione dei pagamenti (solo per i
soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);

- L'importo totale;

- L'intestazione del contratto;

- Il codice IBAN del conto corrente dedicato;

- Il "Commodity code" (solo per Aggiudicatari stranieri).

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante
procederà alle verifiche di legge.

In caso di inadempienza risultante dal documento unico di
regolarità contributiva relativo a personale dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari

di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del
contratto, il CNR tratterrà l'importo corrispondente



all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023.

In attuazione dell'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 saranno effettuati previa verifica presso Agenzia delle Entrate-Riscossione del regolare pagamento delle cartelle esattoriali eventualmente notificate all'Impresa. Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi, la liquidazione del corrispettivo avverrà esclusivamente a favore della mandataria o designata quale capogruppo o del consorzio stesso.

In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penalità (di cui al paragrafo § 5); la Stazione Appaltante potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente contratto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme



al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

ART. 19 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1) Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà governata e definita in accordo alla legge italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel contratto medesimo.

2) Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

3) Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.lgs. 104/2010, si informa che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 20 - SPESE ED ONERI FISCALI

1) Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.

2) Il presente contratto, che consta di 21 pagine è soggetto all'imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice ed è sottoscritto secondo le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, del Codice.

3) Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della Parte richiedente.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.
 si approvano espressamente tutti gli articoli del presente
 contratto.

Il Contraente	L'Ente
Il legale rappresentante	Il Direttore
Dott. Nicola Fiore	Dott. Carlo Calfapietra